



Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili
Capitaneria di Porto di Olbia

Tel. 0789.56360 –0789.563666

E-mail: cpolbia@mit.gov.it PEC: dm.olbia@pec.mit.gov.it

Sito internet <http://www.guardiacostiera.gov.it/olbia>

NUMERO BLU EMERGENZE IN MARE 1530

Ordinanza di Sicurezza Balneare 2022

INDICE

Pag.	Titolo
6	Art.1 Disposizioni Generali
7	Art.2 Zone di mare riservate alla balneazione
8	Art.3 Zone di mare vietate alla balneazione
9	Art.4 Servizio di assistenza e soccorso in mare
14	Art.5 Disciplina della pesca
15	Art.6 Disciplina dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale
15	Art.7 Corridoi di lancio
16	Art.8 Disciplina sull'uso di Windsurf, Kite-surf, moto d'acqua, Acquascooter, e-bike acquatica, Jet-surf, Jet-sky, Sea scooter, Seabob e natanti simili, nonché sull'attività dello "Snorkeling trainato" e sull'impiego del "freewheeling"
23	Art.9 Prescrizioni particolari
23	Art.10 Pubblicità dell'Ordinanza
24	Art.11 Disposizioni finali e sanzioni
25	ALLEGATO 1 Comunicazione di intervento
26	ALLEGATO 2 Comunicazione dati concessionario



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili **Capitaneria di Porto di OLBIA**

Ordinanza di Sicurezza Balneare 2022

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Olbia:

- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti di competenza dell’Autorità Marittima, relativi alla sicurezza dell’attività balneare lungo il litorale del Circondario marittimo di Olbia, che si estende da Punta Bados (esclusa) a Capo Monte Santu (incluso), interessando il territorio dei Comuni costieri di Olbia, Loiri - Porto San Paolo, San Teodoro, Budoni, Posada, Siniscola, Orosei, Dorgali e parte del Comune di Baunei, allo scopo di tutelare l’interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione;
- VISTA** la Legge 03.04.1989, n. 147, recante “Adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;
- VISTO** il D.P.R. 28.09.1994, n. 662, recante “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente l’adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare” adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato;
- VISTA** la Legge 08.07.2003 n. 172 recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, recante “Codice della nautica da diporto” e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs 3 novembre 2017 n. 229;
- VISTO** il Decreto 29 luglio 2008, n. 146, “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto”;
- VISTO** il D.P.R. 09.07.2010, n. 133, recante “Nuovo regolamento di attuazione della legge 25.03.1985 n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo”;
- VISTO** il D.M. 26.01.1960 recante “Disciplina dello sci nautico”;
- VISTE** le disposizioni vigenti in tema di trasferimento di funzioni agli Enti Territoriali locali ed in particolare l’art. 46 del D.P.R. n.

348/1979, recante “Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna”, la legge 59/1997, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti a regioni ed enti locali”, l’art. 105 del D. Lgs. n. 112/98, come modificato dall’art. 9 della legge n. 88/2001, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato a Regioni ed enti locali”, il D.P.C.M. 12 ottobre 2000 ed il D. Lgs. n. 234/2001 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative”;

- VISTO** il Dispaccio n. 34660 del 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza;
- VISTE** le Circolari prot. n. 5171242-A.2.50 in data 7 maggio 1994, n. 5171080-A.2.50 in data 10 aprile 1995 e n. 5171328.A.2.50 in data 20 maggio 1994 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto “Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione”;
- RECEPITE** le linee di indirizzo impartite dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di disciplina delle attività balneari;
- VISTO** il D.M. 03.05.2001 e ss.mm. e ii. con il quale è stata individuata la circoscrizione territoriale dell’allora Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 12 dicembre 1997 istitutivo dell’area marina protetta “Tavolara – Punta Coda Cavallo” e successivo D.M. 28 novembre 2001 di rettifica;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 3 dicembre 2014 – Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell’Area marina protetta “Tavolara – Punta Coda Cavallo”;
- VISTO** il “Regolamento per le sanzioni amministrative” per l’Area marina protetta “Tavolara – Punta Coda Cavallo”, delibera A.C. n. 01 del 20/03/2018, approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare con nota prot. n. 12667/PNM del 12.06.2018;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquicoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010 n. 96” e successive modifiche ed integrazioni ed il D.P.R. n.

- 1639 del 2 ottobre 1968 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 67/2009 in data 03.08.2009, in materia di disciplina della navigazione nella zona di mare compresa tra Punta Nera di Orosei e Capo Monte Santu;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 10/2022 in data 17 marzo 2022, recante norme per l'esercizio delle attività di locazione e noleggio di natanti da diporto nel circondario marittimo di Olbia;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 24/2013 in data 22 Aprile 2013 recante "Disciplina delle attività subacquee";
- VISTA** la propria Ordinanza n. 35/2014 in data 16 luglio 2014 che disciplina l'utilizzo dei dispositivi JetLev Flyer e Flyboard;
- VISTO** il Dp. prot. n. 136426 in data 20.10.2018 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che detta linee di indirizzo relativamente all'utilizzo del dispositivo denominato "freewheeling";
- VISTO** il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, pervenuto in dat 25.02.2022 che detta linee di indirizzo relativamente all'utilizzo del dispositivo denominato "e-bike acquatica";
- CONSIDERATA** la necessità di aggiornare le disposizioni di cui alla propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 23/2021 in data 09.06.2021, al fine di disporre di uno strumento normativo che, mantenendo elevato il livello di sicurezza delle attività balneari e i relativi standard qualitativi, sia al contempo coordinato con gli specifici provvedimenti, emanati a tutela dei superiori interessi pubblici quali la salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e dell'ecosistema marino, volti a disciplinare tutte quelle attività che normalmente vengono esercitate lungo il litorale durante la stagione balneare;
- VISTA** la Determinazione n.1532, prot. n.17633 del 07.05.2021 "Ordinanza balneare 2020 - Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo", della Regione Autonoma Sardegna - Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Direzione Generale Enti Locali e Finanze;
- VISTA** in particolare, la definizione data dalla Regione Autonoma Sardegna, in quel provvedimento, alla stagione balneare, compresa tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre e suddivisa in "Stagione balneare estiva" (dal 1° aprile al 31 ottobre) e "Stagione balneare invernale – mare d'inverno" (dal 1° novembre al 31 marzo);
- CONSIDERATO** che, al momento, nessuna indicazione è pervenuta dalla RAS circa l'eventuale emanazione di una nuova ordinanza balneare per l'anno 2022 e, che, pertanto, si considera pienamente vigente la disciplina dettata con il provvedimento precedente di cui alla suddetta determina in data 07.05.2021;

CONSIDERATO che il litorale del circondario marittimo di Olbia è costituito sia da spiagge estese che da coste frastagliate e coste a picco sul mare e, pertanto, al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con il pubblico uso del mare e delle spiagge, si rende necessario dettare specifiche disposizioni in relazione alla diversa morfologia del litorale;

VISTI gli articoli 17, 30, 68, 79 ,81, 1161, 1164, 1168, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI gli atti di ufficio;

ORDINA

ARTICOLO 1 (Disposizioni generali)

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano nel periodo definito “Stagione balneare estiva”, come individuato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la propria ordinanza citata in premessa.
2. Il servizio di salvamento è prestato per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo e le relative risorse (uomini e mezzi) sono censite ai fini della locale pianificazione S.A.R (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.
3. Nel periodo di funzionamento delle strutture ubicate nelle aree in concessione sul demanio marittimo, destinate alla fruizione della spiaggia e dello specchio acqueo antistante, offrendo servizi per la balneazione e/o per l’elioterapia, deve essere assicurato il servizio di salvamento secondo le modalità di cui alle norme che seguono. L’obbligo di assicurare il servizio è a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere.
4. Qualora un’area attrezzata/struttura balneare intenda operare per fini esclusivamente elioterapici prima della data di inizio della stagione balneare estiva ovvero successivamente alla sua conclusione, non vige alcun obbligo di assicurare il servizio di salvataggio, ma dovrà essere issata una bandiera rossa ed esposta apposita cartellonistica, ben visibile e almeno in doppia lingua (italiano e inglese), all’ingresso ed all’interno dell’area demaniale marittima in concessione, recante la seguente dicitura:

**STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI ATTENZIONE:
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO
DI SALVATAGGIO**

Dovranno comunque essere assicurati, anche nei predetti periodi, la presenza dei dispositivi di primo soccorso di cui al successivo articolo 4 punto 17 ed il regolare funzionamento del locale/area ombreggiata adibita a primo

soccorso, di cui al punto 18 del medesimo articolo.

5. Sulle spiagge libere, durante la stagione balneare estiva, qualora il Comune non provveda a garantire il servizio di salvamento, deve darne comunicazione alla Capitaneria di Porto di Olbia provvedendo ad apporre, in prossimità dell'ingresso alla spiaggia, adeguata segnaletica, ben visibile e almeno in doppia lingua (italiano e inglese) recante la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI
APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**

In ogni caso l'Ente che ha provveduto all'installazione della segnaletica è tenuto a controllare la permanenza in loco della stessa provvedendo all'immediato ripristino in caso di asportazione/rimozione/danneggiamento.

**ARTICOLO 2
(Zone di mare riservate alla balneazione)**

1. La fascia di mare per un'ampiezza di 200 metri dalle coste sabbiose e di 100 metri dalle coste rocciose è riservata alla balneazione.
2. I concessionari di aree attrezzate/strutture balneari devono segnalare il limite di tale zona mediante il posizionamento di una sagola tarozzata di colore rosso con boette di colore rosso o, in alternativa, mediante gavitelli di colore rosso (almeno due) saldamente ancorati al fondo e posti parallelamente alla linea di costa, a distanza di mt.50 l'uno dall'altro, di fronte all'area in concessione. I concessionari devono curare il corretto posizionamento e la manutenzione della sagola e dei gavitelli, nonché curarne la rimozione, unitamente ai relativi corpi morti, alla fine della stagione balneare estiva o al termine dell'apertura al pubblico, qualora si protragga oltre il termine della stagione balneare estiva.
3. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni costieri per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate dai bagnanti. Qualora tali Enti non provvedano a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, ben visibile e almeno in doppia lingua (italiano e inglese), recante la dicitura:

**“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE
(METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”.**

In ogni caso l'Ente che ha provveduto all'installazione della segnaletica è tenuto a controllarne la permanenza in loco, provvedendo all'immediato ripristino in caso di asportazione/rimozione/danneggiamento.

4. I Comuni per le spiagge libere frequentate dai bagnanti e gli esercenti per le aree in concessione devono segnalare, con l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a mt.5 (le cui estremità siano ancorate al fondo), il limite delle acque sicure ove possono bagnarsi i non esperti al nuoto (il limite di tali acque è dato dalla linea batimetrica di metri 1,60). La mancata collocazione dei suddetti galleggianti da parte dei Comuni deve essere resa nota mediante apposita segnaletica,

ben visibile e almeno in doppia lingua (italiano e inglese), recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (mt.1,60) NON SEGNALATO

Eventuali ulteriori situazioni costituenti pericolo per i bagnanti dovranno essere parimenti segnalate con idonea cartellonistica, ben visibile e almeno in doppia lingua (italiano e inglese), recante l'indicazione del tipo di pericolo.

5. Il bagnante che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione è obbligato, al fine di essere facilmente individuabile, a segnalare la propria presenza con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, collegato ad una sagola di lunghezza non superiore a mt.10.
6. Nello specchio acqueo riservato alla balneazione e ovunque venga esercitata la balneazione, è sempre vietato:
 - a) il transito di qualsiasi unità navale (anche se a motore spento e a remi, salvo casi di emergenza), comprese le unità tipo wind-surf e Kitesurf, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance a remi, pedalò e simili nonché dei mezzi dello Stato e di soccorso;
 - b) l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi unità, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.

Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario possono raggiungere la battigia o prendere il largo utilizzando esclusivamente appositi corridoi di lancio. Sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della balneazione. Tali mezzi devono essere riconoscibili, attraverso apposita dicitura chiaramente leggibile sullo scafo, "Servizio Campionamento", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinamento alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno mt.10 di distanza dai mezzi impiegati nelle suddette operazioni;

ARTICOLO 3
(Zone di mare vietate alla balneazione)

1. La balneazione è vietata:
 - a) all'interno dei porti e approdi turistici, nonché nel raggio di 100 metri dalle imboccature o dalle strutture portuali più foranee. Tale divieto non si applica alla c.d. "Spiaggia Centrale" di Cala Gonone, subordinatamente all'effettiva predisposizione e al mantenimento in efficienza, da parte del Comune di Dorgali, delle previste misure di segnalazione (gavitelli di cui al precedente articolo 2), atte a rendere facilmente identificabile la zona di mare riservata alla balneazione;
 - b) nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'entrata e l'uscita nei/dai porti;

- c) negli specchi acquei assentiti in concessione per il mantenimento di campi boe, strutture di assistenza alla nautica da diporto in genere o alla pesca marittima, opportunamente segnalati;
- d) a meno di mt.200 dalle navi all'ancora;
- e) in prossimità di specchi acquei in cui vi siano lavori in corso, entro un raggio di mt.100 dall'area, ovvero ad altra distanza diversamente stabilita in ulteriori specifici provvedimenti;
- f) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili o passerelle di ormeggio destinate a navi passeggeri e unità da diporto, per un raggio di mt.50;
- g) all'interno dei corridoi di lancio o di specchi acquei destinati ad attività sportive/ricreative (kitesurf, ecc.);
- h) negli specchi acquei antistanti la foce dei fiumi e dei canali, fino ad una distanza di mt.50 dalla costa;
- i) entro un raggio di mt.200 da insediamenti industriali che utilizzano strutture per prelievo e scarico di acqua. In tali luoghi è altresì vietato qualsiasi tipo di pesca. Detti impianti devono essere opportunamente segnalati a cura dei titolari degli insediamenti stessi con cartelli monitori ben visibili e riportanti la dicitura almeno in doppia lingua (italiano e inglese), che indichino il divieto di avvicinamento;
- j) entro un raggio di mt.200 da impianti di itticultura e mitilicoltura;
- k) in tutte le altre zone di mare interdette alla balneazione con provvedimenti emanati a vario titolo dalle Autorità competenti.

ARTICOLO 4 **(Servizio di assistenza e soccorso in mare)**

1. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia (5 metri) è strumentale all'espletamento del servizio di salvamento/soccorso e, pertanto, le eventuali legittime forme di utilizzazione non devono comunque recare limitazioni e/o impedimento allo svolgimento di quel servizio.
2. Durante l'orario di apertura al pubblico per la balneazione (08.30 – 19.30), i concessionari di aree attrezzate/strutture balneari devono organizzare e garantire, secondo le modalità di seguito specificate, il servizio di salvamento e assistenza ai bagnanti, impiegando personale abilitato al servizio in ragione di almeno n.1 assistente bagnanti (bagnino) ogni 80 metri di fronte mare o frazione di esso. Il bagnino deve essere in possesso di abilitazione al servizio in corso di validità (da esibire all'atto dei controlli) rilasciata dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.). I concessionari di aree confinanti potranno consociarsi per l'ottimizzazione del servizio, previa comunicazione alla Capitaneria di Porto di Olbia, al fine di garantire un addetto ogni 80 metri di fronte mare.

3. Qualora la particolare conformazione morfologica della costa impedisca la completa visibilità dello specchio antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti bagnanti deve essere incrementato (anche ricorrendo alla forma consociata con i concessionari confinanti), affinché sia garantito il controllo su tutto il tratto di mare interessato.
4. Qualora all'interno di uno stabilimento balneare sia funzionante una piscina realizzata sull'area in concessione, il titolare della struttura deve assicurare, negli orari di apertura della piscina, la presenza di un bagnino dedicato (abilitato al servizio), in aggiunta a quello/i previsto/i per l'area a mare, che dovrà stazionare a bordo vasca. Qualora la piscina sia chiusa al pubblico, ne dovrà essere opportunamente precluso l'accesso. A bordo vasca, in luogo facilmente accessibile in caso di emergenza, deve essere assicurata anche la presenza di n.2 salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno quanto la diagonale della piscina.
5. Il personale addetto al salvamento, durante l'orario di balneazione, deve:
 - indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "**SALVATAGGIO**" ben visibile;
 - essere dotato di fischietto;
 - essere impiegato **solo ed esclusivamente** per il servizio di assistenza e salvataggio;
 - stazionare nella postazione di cui al successivo punto 6, oppure in mare a bordo del natante adibito al servizio di salvataggio ovvero a piedi, sulla battigia, lungo il tratto di arenile da controllare.

Qualora tale servizio non risulti assicurato al momento del controllo da parte del personale addetto, si procederà alla verifica delle cause di sospensione del servizio e, in caso di mancata attivazione dello stesso o di immotivato prolungamento del periodo di sospensione, alla chiusura d'autorità della struttura, fino all'accertamento dell'avvenuto ripristino del servizio.

Ferme restando le responsabilità penali eventualmente derivanti dal mancato funzionamento del servizio di salvamento, quale onere del concessionario, qualora cause di forza maggiore dovessero comportare la temporanea sospensione del servizio stesso, è obbligatoria, oltre l'immediata comunicazione all'Autorità Marittima, anche l'adozione delle misure più urgenti ed adeguate (come l'innalzamento della bandiera rossa di cui al successivo punto 15 e l'avviso della sospensione del servizio di salvataggio), fino al ripristino del servizio nel minor tempo possibile.

6. Il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato con una "postazione di salvataggio", in posizione baricentrica rispetto al fronte mare vigilato, dotato di idonea piattaforma di osservazione sopraelevata (torretta) dal piano spiaggia di almeno 2 metri. La postazione di salvataggio deve essere equipaggiata con:
 - un binocolo;
 - un megafono;

- un baywatch o similari (munito di cavo o sagola galleggiante);
- 200 metri di cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle, montato su rullo fissato saldamente al terreno, posizionato in prossimità della battigia;
- un paio di pinne;
- una maschera;
- un life-jacket;
- un idoneo pattino a remi, di colore rosso, per disimpegnare il servizio di salvataggio, recante la scritta "**SALVATAGGIO**", di colore bianca, ed il nome del concessionario, dotato di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e dovrà essere posizionata in prossimità della battigia all'interno dell'area in concessione.

7. In caso di impossibilità ad attivare il servizio di salvataggio la struttura deve rimanere chiusa al pubblico.
8. Il concessionario sarà diffidato all'immediato ripristino del servizio con l'avviso che l'inottemperanza comporterà le responsabilità penali di cui all'artt. 650 c.p. oltre alle più gravi responsabilità in caso di evento di soccorso.
9. Nel caso del mancato ripristino del servizio o di recidività del comportamento omissivo si provvederà a segnalare l'inosservanza dei doveri concessori all'autorità concedente con richiesta di avvio del procedimento di cui all'art. 47 lettera f) del Codice della Navigazione.
10. All'atto del controllo l'assistente bagnanti deve esibire il brevetto/abilitazione in corso di validità, unitamente a documento di riconoscimento, da tenere presso la postazione o in direzione. In caso di brevetto non in corso di validità il servizio si considera come non garantito con le conseguenze del presente punto 7.
11. In considerazione della peculiare e delicata funzione svolta dall'assistente bagnante restano fermi la responsabilità e l'obbligo di vigilanza in capo al concessionario dello stabilimento balneare.
12. È fatto assoluto divieto di impiegare l'assistente bagnanti in servizio per altre attività o destinarlo, anche se temporaneamente, ad altre mansioni. In tal caso il concessionario sarà ritenuto responsabile della distrazione dal servizio dell'assistente bagnanti.
13. Ferme restando le responsabilità penali eventualmente derivanti dalla mancata organizzazione del servizio di salvamento, quale onere del concessionario, qualora si verificano cause di forza maggiore che comportino la sospensione del servizio è obbligatoria, oltre all'immediata comunicazione alla locale Autorità Marittima, l'adozione delle misure più urgenti ed adeguate (come l'innalzamento della bandiera rossa di cui al successivo punto 16 e l'avviso della sospensione del servizio di salvataggio) fino al ripristino, nel

minor tempo possibile, delle condizioni di sicurezza.

14. A ciascuna estremità dell'arenile in concessione, presso la battigia, deve essere posizionato un salvagente anulare, munito di sagola galleggiante di lunghezza non inferiore a mt.25, messa in chiaro e pronta per l'utilizzo.
15. In caso di condizioni meteo-marine pericolose per i bagnanti, ovvero qualora sussistano altre situazioni di pericolo per la balneazione, deve essere issata, a cura del titolare della struttura, su apposito pennone installato in posizione ben visibile, una **bandiera rossa** il cui significato deve intendersi come:

**“AVVISO DI BALNEAZIONE A RISCHIO PER AVVERSE
CONDIZIONI METEOROLOGICHE - SITUAZIONE DI
PERICOLO”**

Tale avviso deve essere anche ripetuto più volte, nell'arco della giornata, a mezzo di megafono o impianto di diffusione sonora.

16. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso conforme alla vigente normativa sanitaria costituito almeno da:
 - N.3 bombole di ossigeno monouso da 1 litro con valvola di regolazione e mascherina o n.1 bombola di ossigeno da 3 litri con riduttore di pressione corredato di manometro ed erogatore, per il pronto utilizzo da parte del personale medico;
 - N.1 cannula per la respirazione bocca a bocca;
 - un pallone “ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, in corso di validità, dedicata esclusivamente ai clienti/ospiti, contenente i prodotti sanitari prescritti dalla normativa vigente, aggiuntiva rispetto alla dotazione obbligatoria di cui al Decreto del Ministero della Salute 15.07.2003, n.388 in materia di pronto soccorso aziendale.
17. Oltre a quanto previsto dal presente articolo, all'interno di ogni area in concessione, non necessariamente nel corpo centrale, deve essere assicurata la presenza di idoneo locale/area ombreggiata, provvista delle dotazioni di cui al precedente punto e segnalata con apposita cartellonistica, dedicata esclusivamente al primo soccorso.
18. Ogni struttura balneare comunque definita deve essere dotata dei dispositivi antincendio prescritti dalla vigente normativa in materia.
19. Ogni struttura balneare comunque definita deve predisporre in luogo ben visibile al pubblico cartelli indicanti i numeri telefonici di pronto intervento di Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, nonché degli altri servizi di pronto intervento ed emergenza quali ospedali e Croce Rossa Italiana.

L'assistente bagnanti ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla locale Autorità Marittima ogni incidente che dovesse verificarsi sia sull'arenile che in mare, provvedendo anche all'inoltro di un'apposita scheda di comunicazione

di intervento come da format allegato (**All.1**).

20. È facoltà del titolare/gestore della struttura balneare impiegare, **in aggiunta e non in alternativa** al natante da diporto destinato al salvataggio, una moto d'acqua (acquascooter) alle seguenti condizioni:

a) dovrà essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Olbia formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento, nella quale siano indicati:

- i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica, brevetto di assistente bagnante) del personale designato al suo impiego;
- caratteristiche e dotazioni del mezzo;
- polizza assicurativa (da allegare in copia) del mezzo che, oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
- dichiarazione da parte del titolare/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento anche con l'ausilio di tale tipo di unità;

b) la moto d'acqua deve essere destinata esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su entrambi i lati;

c) la moto d'acqua deve essere mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al cd. pattino di salvataggio. Deve essere assicurata la presenza di un corridoio di lancio di larghezza non inferiore a mt.5 e lunghezza non inferiore a mt.10, entro il quale è comunque consentito ormeggiare la moto d'acqua per un pronto impiego;

d) la moto d'acqua deve essere provvista di barella rigida di salvataggio, certificata e omologata, con possibilità di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra;

21. È facoltà del titolare/gestore della struttura balneare impiegare, **in aggiunta e non in alternativa** al natante da diporto destinato al salvataggio, un mezzo tipo *seabob*, purché nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. dovrà essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Olbia formale istanza di utilizzo del seabob da adibire al servizio di salvamento, nella quale siano indicati:

1. i nominativi e gli estremi del brevetto di assistente bagnante del personale designato al suo impiego;
2. caratteristiche e dotazioni del mezzo;
3. polizza assicurativa (da allegare in copia) del mezzo che, oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
4. dichiarazione da parte del titolare/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento anche con l'ausilio di tale tipo di unità;

- b. il seabob deve essere destinato esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su entrambi i lati;
- c. il seabob deve essere mantenuto in perfetta efficienza, pronto per il servizio cui è destinato e posizionato in prossimità della postazione di salvamento;
- d. il seabob deve essere provvisto di aggancio per consentire eventualmente il traino di un rescue tube;

La scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è frutto della personale valutazione di chi presta soccorso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine in zona, distanza dalla costa della persona in pericolo, presenza di correnti di particolare intensità e di altri bagnanti). I mezzi alternativi sopra indicati devono essere comunque condotti con la massima prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, senza mai comprometterne l'incolumità durante le operazioni di soccorso.

22. È facoltà del titolare/gestore della struttura balneare (o del Comune per le spiagge libere), organizzare, nel rispetto della vigente normativa sull'igiene e la salute pubblica, un servizio di salvamento anche mediante l'utilizzo di unità cinofile, munite di apposito brevetto rilasciato da associazioni regolarmente operanti e riconosciute, debitamente censite presso il Registro Regionale del Volontariato. In tal caso, il servizio di salvataggio è da intendersi prestato dalla coppia conduttore-cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetto di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio e di abilitazione alla conduzione di unità cinofila di salvataggio e soccorso in acqua. Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata alla Capitaneria di Porto di Olbia, al Comune e all'A.S.L. competente per territorio, specificando località e modalità di svolgimento del servizio. **Il servizio di salvamento con unità cinofile è integrativo e non sostitutivo di quello tradizionale.**
23. Al fine di consentire all'Autorità Marittima una facile individuazione (dal mare) delle singole strutture balneari, nonché al fine di disporre di referenti in loco per meglio fronteggiare situazioni di emergenza in materia di sicurezza della balneazione, ogni struttura balneare deve comunicare alla Capitaneria di Porto di Olbia, **entro il 30 maggio** di ogni anno (**entro il 15 luglio solo per l'anno 2020**), le modalità con le quali viene assicurata l'attività di salvamento, utilizzando la "scheda informativa" in allegato **(All.2)**.

ARTICOLO 5 (Disciplina della pesca)

1. Durante la stagione balneare estiva e negli orari di apertura al pubblico delle strutture o di fruizione delle spiagge libere, nel tratto di mare riservato alla balneazione, **È VIETATO** qualsiasi tipo di pesca.
2. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con D.P.R. 02.10.1968, n.

1639, e successive modifiche ed integrazioni che si allegano in stralcio alla presente. In particolare, **E' SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. **È VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con un'arma subacquea carica.

ARTICOLO 6

(Disciplina dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale)

L'esercizio dello sci nautico è consentito (ad eccezione della zona di mare dell'A.M.P – Area Marina Protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo) nel rispetto delle norme contenute nel Decreto Ministeriale 26.01.1960 e successive modificazioni.

Tali disposizioni si estendono, per quanto applicabili, anche al paracadutismo ascensionale ed al rimorchio dei galleggianti comunemente denominati "banana boat" e mezzi similari.

Per la pratica dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, nonché per l'attività di rimorchio dei galleggianti comunemente denominati "banana boat" e mezzi similari, è prescritto l'uso del giubbotto individuale di salvataggio.

L'attività del paracadutismo ascensionale è comunque subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) le fasi di decollo e di atterraggio devono avvenire navigando in acque libere dai bagnanti e da altre unità, rispettando le norme relative alla zona di mare riservata alla balneazione, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia;
- b) il conduttore dell'unità trainante ed il paracadutista trainato sono tenuti, prima dell'inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertare l'efficienza del paracadute, nonché l'esistenza di condizioni di visibilità e sicurezza per l'esercizio dell'attività in parola;
- c) la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a 50 metri;
- d) l'unità può trainare un solo paracadutista per volta e non può contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio sci nautico, pesca, ecc;
- e) durante l'esercizio del paracadutismo è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetto di qualsiasi cosa.

ARTICOLO 7

(Corridoi di lancio)

1. I Comuni per i tratti di spiaggia libera ed i concessionari, per gli specchi acquei antistanti le aree in concessione, previa regolare autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti, possono realizzare corridoi di lancio, da lasciare al pubblico uso, per l'atterraggio e la partenza delle unità a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela. Sono obbligati all'installazione dei corridoi di lancio coloro che esercitano attività nautiche e locazione e noleggio di unità da diporto diverse dai natanti da spiaggia.
2. I predetti corridoi, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza mt.20. Tale misura che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a mt.10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di mt.20 o aumentata in relazione a particolari esigenze locali o al tipo di concessione;
 - b) profondità non inferiore al limite del tratto di mare riservato alla balneazione;
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;
 - d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e) nei pressi della battigia, in prossimità del corridoio di lancio in modo che sia visibile sia dal mare che dalla spiaggia, deve essere sistemato un apposito cartello, bilingue recante la dicitura con le modalità di cui all'articolo 1 comma 4 "**CORRIDOIO DI LANCIO RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE**".
3. Qualora i corridoi di lancio siano destinati esclusivamente ai kitesurfisti o siano comunque anche da questi utilizzati, essi dovranno essere conformi alle caratteristiche di cui al successivo articolo 8. In caso di uso promiscuo del corridoio di lancio, lo stesso non può essere impegnato da più di un'unità alla volta.
4. Norme specifiche di comportamento ai fini della sicurezza della balneazione:
 - a) le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (windsurf), devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza in modo da evitare situazioni di potenziale pericolo;
 - b) le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto, e comunque, a velocità non superiore a tre nodi, facendo in modo da ridurre al minimo emissioni di gas di scarico e acustiche di disturbo ai bagnanti;
 - c) è sempre vietato l'ormeggio o l'ancoraggio all'interno e all'esterno dei corridoi di lancio. È consentita la sosta all'interno dei citati corridoi per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco o lo sbarco in sicurezza delle persone dirette a (o provenienti da) terra.

ARTICOLO 8

(Disciplina sull'uso di windsurf, kite-surf, moto d'acqua, acquascooter, e-bike acquatica, jet-surf, jet-sky, sea scooter, seabob e natanti similari, nonché sull'attività dello "snorkeling trainato" e sull'impiego del "freewheeling")

1. Navigazione ed uso delle tavole a vela (windsurf)

- 1.1 I windsurf possono navigare, in ore diurne, ad una distanza non superiore a 1 (uno) miglio dalla costa. La navigazione è vietata:
- a) in tutte quelle zone riservate alla balneazione ove non esistano corridoi di lancio opportunamente delimitati. In tal caso, nella fascia di mare riservata alla balneazione vige l'obbligo di navigare con vela ammainata.
 - b) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi, tutto l'anno.
- 1.2 Coloro che intendono esercitare tale attività devono indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato.

2. Navigazione ed uso del kitesurf

- 2.1 L'esercizio del Kitesurf può essere effettuato solo in ore diurne.
- 2.2 La pratica del Kitesurf è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:
- a) l'utilizzo è consentito a coloro i quali abbiano compiuto i 14 (quattordici) anni di età;
 - b) durante l'utilizzo è obbligatorio indossare permanentemente un dispositivo di salvataggio individuale ed un casco protettivo;
 - c) è fatto obbligo di dotare il mezzo di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona;
 - d) è fatto obbligo di usare sistemi di sicurezza che consentano al conduttore di sganciarsi e, in casi estremi, di abbandonare la vela (cd. ala), ovvero munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime (cd. linee) in caso di emergenza;
 - e) è vietato far alzare da terra l'ala se vi sono persone o ostacoli nel raggio di 100 metri sottovento;
 - f) è vietato lasciare il Kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala.
- 2.3 È vietato condurre le suddette tavole:
- in abbrivio nella zona riservata alla balneazione;
 - nelle acque portuali ed in quelle immediatamente prospicienti l'imboccatura dei medesimi, oltre che nelle zone di fonda riservate alle navi in rada nel Golfo di Olbia;

- in prossimità di segnalamenti marittimi e impianti di pesca;
- a distanza inferiore a 100 metri da navi, imbarcazioni o natanti alla fonda o in navigazione o da bagnanti e subacquei in immersione.

È vietato inoltre:

- atterrare o partire, con le suddette tavole se sostenute dal vento dell'aquilone, dalle spiagge libere non munite di **apposito** corridoio di lancio;
- sorvolare le spiagge e, in generale, le coste frequentate da turisti e bagnanti.

2.4 La partenza e il rientro a bordo del mezzo devono avvenire **esclusivamente** utilizzando **appositi** corridoi di lancio **dedicati all'attività del kitesurf**. Essi potranno essere installati – previa richiesta di autorizzazione all'Ente territoriale competente - da concessionari, noleggiatori, associazioni, ecc.

2.5 Tali corridoi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- lunghezza minima: 200 metri;
- larghezza: fronte spiaggia minimo 30 metri – apertura al largo minimo 60 metri;
- devono essere delimitati lateralmente da due linee di boe di colore arancione poste ad una distanza massima di 20 metri l'una dall'altra;
- i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 200 metri deve essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 cm, con indicato il nome del titolare ed il numero di autorizzazione;
- ogni gavitello deve portare la dicitura **“CORRIDOIO USCITA KITE - SURF – VIETATA LA BALNEAZIONE”** –. Tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello ubicato sulla battigia all'ingresso del corridoio.

Inoltre:

- la partenza ed il rientro, attraverso i corridoi di lancio dedicati al KiteSurf, devono avvenire con la tecnica del “ body drag “ (ovvero facendosi trascinare dall'aquilone con il corpo immerso in acqua, sino ad una distanza non inferiore ai 100 metri dalla battigia);
- nel corridoio è consentito il transito di un KiteSurf per volta, con diritto di precedenza al mezzo rientrante;
- il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio.

2.6 Le disposizioni di cui al presente punto 2 trovano applicazione tutto l'anno ad eccezione dell'art. 2.3 alinea 1, e degli articoli 2.4 e 2.5.

3. Navigazione ed uso degli scooter acquatici o moto d'acqua e natanti simili

- 3.1 Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa dall'Art. 27 comma 3 para c del D.Lgs. 171/2005 e ss.mm.ii., nonché dei divieti all'interno dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", l'impiego delle unità da diporto denominate moto d'acqua, acquascooter, jet-sky e natanti simili è soggetto alle seguenti condizioni:
- durante la stagione balneare estiva, il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo è consentito dai porti, approdi e strutture per l'assistenza alla nautica da diporto, nonché dagli appositi corridoi di lancio, ad una velocità massima di 3 (tre) nodi;
 - nel rimanente periodo dell'anno, è consentito il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo da qualsiasi punto della costa.
- 3.2 Per il comando degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili è richiesta la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal D.Lgs 18 luglio 2005 n. 171 (codice della nautica da diporto) e dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (regolamento di attuazione al codice della nautica).
- 3.3 E' riconosciuta la possibilità che la persona al comando dell'unità (comandante), in possesso del relativo titolo di abilitazione, non coincida con il guidatore del mezzo. Tale possibilità è consentita esclusivamente:
- a) se a bordo dell'unità è presente il comandante e se lo stesso è in possesso di patente nautica conseguita da almeno un anno;
 - b) se il mezzo è dotato di dispositivi automatici di sicurezza azionabili dal comandante che prevalgano sui comandi manuali azionati dal guidatore, determinandone la totale disattivazione;
 - c) se la prevalenza dei suddetti dispositivi automatici di sicurezza è riscontrabile dalla certificazione rilasciata dalla casa costruttrice del mezzo;
 - d) se il comandante ha un diretto controllo sulla condotta del mezzo in caso di necessità.
- 3.4 Durante la navigazione, consentita solo in ore diurne con condizioni meteo marine favorevoli, oltre i 200 metri dalla costa e ad una distanza non superiore ad 1 (uno) miglio dalla costa, tutte le persone a bordo (conduttore e passeggero) devono indossare un giubbotto salvagente di tipo omologato, indipendentemente dalla distanza dalla costa.
- 3.5 Gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili fra i dispositivi/dotazioni di sicurezza devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di

caduta del conduttore installato in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota.

4. Navigazione ed uso della e-bike acquatica:

L'uso della e-bike acquatica munita di Hydrofoil "Manta 5 XE1" è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- a) età minima 16 anni per la conduzione;
- b) navigazione solo in ore diurne, con condizioni di mare fino al valore 2 della scala Douglas (altezza massima dell'onda di 0,5 metri);
- c) navigazione consentita fino ad una distanza massima di mt.1000 dalla costa;
- d) divieto di navigazione all'interno della zona di mare riservata alla balneazione, con obbligo di utilizzo del corridoio di lancio per raggiungere la battigia;
- e) obbligo di assicurazione per responsabilità civile;
- f) obbligo per il conduttore di indossare un giubbotto salvagente di tipo omologato compatibile con le caratteristiche del mezzo.

5. Navigazione ed uso del "jet-surf":

La pratica del jet-surf è soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) L'utilizzo è consentito a coloro i quali abbiano compiuto i 14 (quattordici) anni di età e comunque sotto la supervisione di un adulto esperto di nuoto;
- b) L'esercizio del jet-surf può essere effettuato solo in ore diurne e in condizioni meteo marine assicurate favorevoli;
- c) Per l'atterraggio e per la partenza, se con propulsione propria con una velocità non superiore ai tre nodi, deve essere presente un corridoio di lancio altrimenti a motore spento si deve procedere a braccia utilizzando la tecnica del "body drag" (ovvero: facendosi trascinare dalla tavola con il corpo immerso in acqua, sino ad una distanza non inferiore ai 200 metri dalla battigia);
- d) La navigazione deve avvenire con propulsione propria con una velocità non superiore ai tre nodi solo oltre i 200 metri dalla costa e, comunque, entro 1 miglio dalla costa con dispositivo di salvataggio individuale ed un casco protettivo.

Per la condotta del jet surf non è obbligatorio il possesso della patente nautica.

6. Unità propulse con dispositivo denominato "freewheeling"

6.1 Per "freewheeling" si intende un mezzo di propulsione con elica,

protetta o non protetta, azionata a mano a mezzo manovella, il cui mozzo è posizionato su un'unità a mezzo di morsetto o similare, predisposto per l'utilizzo in mare per escursioni in superficie, capace di trasportare una o più persone.

- 6.2 L'utilizzo di unità propulse con dispositivo denominato "freewheeling" è vietato negli specchi acquei destinati alla balneazione.

7. Propulsori acquatici ad elica ad assetto variabile predisposti per escursione subacquee, nuoto e snorkeling denominati "Sea scooter"

7.1 Per sea scooter si intende un mezzo di propulsione con elica protetta azionata da motore, normalmente elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conduttore, predisposto per l'utilizzo in mare per escursioni in superficie, subacquee, nuoto e snorkeling, capace di trascinare una persona.

7.2 L'utilizzo del sea scooter è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la conduzione è vietata in orario notturno.
- b) durante la stagione balneare estiva la conduzione è vietata in aree riservate alla balneazione (o interdette alla navigazione) o comunque frequentate da bagnanti.
- c) il conduttore, qualora di età inferiore ai 14 anni, dovrà utilizzare il mezzo sotto la supervisione di un adulto, esperto al nuoto;
- d) il conduttore quando in immersione, dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante munito di bandiera rossa con striscia diagonale bianca, legato ad una cima di lunghezza massima di 50 metri visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri.

8. Propulsore nautico denominato "Seabob".

8.1 Per seabob si intende un mezzo di propulsione con elica protetta azionata da motore normalmente elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conduttore, predisposto per l'utilizzo in mare per escursioni in superficie, subacquee, nuoto e snorkeling, capace di trascinare una persona.

8.2 L'utilizzo del seabob è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) È vietato l'utilizzo in orario notturno.
- b) Durante la stagione balneare estiva la conduzione è vietata in aree riservate alla balneazione (o interdette alla navigazione) o comunque frequentate da bagnanti.
- c) il conduttore, qualora di età inferiore ai 14 anni, dovrà utilizzare il

mezzo sotto la supervisione di un adulto, esperto al nuoto;

- d) se il mezzo è utilizzato anche in immersione, dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante munito di bandiera rossa con striscia diagonale bianca, legato ad una cima di lunghezza massima di 50 metri, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri.
- e) In caso di partenza dalla battigia, la fascia riservata alla balneazione deve essere attraversata in modo perpendicolare alla costa e alla velocità massima di 2 nodi, fino al raggiungimento della spiaggia o del limite di quella fascia e mantenendosi ad una distanza di almeno 10 mt. da eventuali bagnanti presenti in zona;
- f) Il conduttore deve usare ogni accorgimento possibile per evitare collisioni con persone/unità presenti in zona e mantenersi ad una distanza minima di 100 mt. da altro mezzo dello stesso tipo;
- g) È vietato navigare a distanza superiore a 1 miglio dalla costa (ovvero da un'unità appoggio);
- h) è vietato gareggiare in velocità;
- i) è vietato navigare a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
- j) è vietato navigare a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino.

9. Attività sportivo-nautica denominata “Snorkeling trainato” o assimilabile.

- 9.1 Tale attività consiste nell'effettuazione dello snorkeling sfruttando il traino di una slitta/ala sulla quale sono ricavate le impugnature, alle quali il bagnante è collegato consentendogli di variare la profondità di traino. Il traino è eseguito a basse velocità da natante a motore.
- 9.2 L'esercizio di tale attività è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) il conduttore del mezzo nautico trainante, che deve essere in possesso della patente nautica, deve essere accompagnato da altra persona esperta nel nuoto;
 - b) il natante utilizzato (ad eccezione dell'acquascooter) deve avere propulsione ad idrogetto o ad elica schermata in modo da non permettere il contatto dell'elica con il bagnante trainato;
 - c) il bagnante dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante munito di bandiera rossa con striscia diagonale bianca, legato ad una cima di lunghezza massima di 30 metri visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; analogamente sul mezzo nautico trainante deve

- essere issata una bandiera rossa con striscia diagonale bianca;
- d) utilizzo di un cavo di traino in polipropilene;
 - e) velocità di traino che non provochi danni alla persona trainata e che non provochi moto ondoso;
 - f) il mezzo trainante, oltre alle dotazioni previste in base alla navigazione effettivamente svolta, deve essere dotato di una adeguata cassetta di pronto soccorso, di un salvagente con 30 metri di sagola galleggiante e di un dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore;
 - g) il mezzo trainante deve essere dotato, altresì, di un sistema di aggancio del cavo di traino tipo gancio a scocco e di un ampio specchio retrovisore convesso;
 - h) la distanza laterale di sicurezza tra il mezzo trainante e gli altri natanti deve essere superiore a 100 metri;
 - i) possibilità di traino di un unico bagnante;
 - j) divieto di utilizzo, per il bagnante, di autorespiratore subacqueo di qualsiasi tipo;
 - k) obbligo del bagnante di essere trainato entro 30 metri dal mezzo nautico ma non a meno di 10 metri.

ARTICOLO 9 (Prescrizioni particolari)

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Olbia **È VIETATO**:

- a) decollare e atterrare, durante la stagione balneare estiva, sulle spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o velivolo da diporto o sportivo (inclusi ultraleggeri e deltaplani, paracadute e mezzi similari);
- b) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualunque apparecchio e aeromobile utilizzato per il volo da diporto o sportivo a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi);
- c) ammarare nelle acque riservate alla balneazione con idrovolante o paracadute ascensionale;
- d) accedere, transitare e/o sostare sulle spiagge con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge.

ARTICOLO 10 (Pubblicità dell'Ordinanza)

1. La presente Ordinanza, pubblicata all'albo della Capitaneria di Porto di Olbia nonché sul suo sito istituzionale all'indirizzo www.guardiacostiera.gov.it/olbia nella sezione "Ordinanze", deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture/stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attività balneari, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare estiva e, limitatamente alla stagione balneare invernale, durante il

periodo di funzionamento della struttura per offrire servizi per la balneazione e/o elioterapia.

2. Alla presente Ordinanza viene data la massima diffusione anche mediante la pubblicazione all'albo degli Uffici ricadenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Olbia, nonché la trasmissione ai Comuni costieri e ad altre pubbliche Amministrazioni per l'affissione ai rispettivi albi e la trasmissione agli organi di stampa/informazione.

ARTICOLO 11 **(Disposizioni finali e sanzioni)**

1. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza che entra in vigore a decorrere dalle **ore 08.00 del giorno 03.06.2022.**
2. L'ordinanza n. 23/2021 in data 09.06.2021 di questa Capitaneria di Porto è abrogata.
3. Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e salvo le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione, dell'articolo 650 del Codice Penale e dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171.

Olbia, data di apposizione firma digitale

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giovanni CANU
Documento informatico sottoscritto digitalmente

(intestazione ed estremi dell'Associazione / del Concessionario)

COMUNICAZIONE DI INTERVENTO (*)

Tel.
0789 26666
0784 810137
0784 93261

Fax / e-mail
0789 22308
cpolbia@mit.gov.it
0784 810137
lcsiniscola@mit.gov.it
0784 93261
lccalagonone@mit.gov.it

Alla

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | U.C.G. – Capitaneria di Porto di Olbia |
| <input type="checkbox"/> | U.C.G. – Ufficio Locale Marittimo di La Caletta Siniscola |
| <input type="checkbox"/> | U.C.G. – Ufficio Locale Marittimo Cala Gonone |

Intervento eseguito in data _____ dalle ore _____ alle ore _____

In località _____ del Comune di _____

Personale intervenuto: _____

Mezzi intervenuti: _____

Ora in cui si è stati attivati: _____ da chi: _____

mediante: comunicazione a voce telefonata rilevamento diretto _____

Autorità Marittima avvertita nell'immediatezza dei fatti: _____ alle ore: _____

Tipo di emergenza:

- | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Rovesciamento imbarcazione/natante | <input type="checkbox"/> | Collisione tra imbarcazioni/natanti |
| <input type="checkbox"/> | Urto imbarcazione/natante con oggetti galleggianti | <input type="checkbox"/> | Urto imbarcazione/natante con oggetti fissi |
| <input type="checkbox"/> | Arenamento / Incaglio | <input type="checkbox"/> | Falla |
| <input type="checkbox"/> | Ingovernabilità imbarcazione/natante per maltempo | <input type="checkbox"/> | Ingovernabilità imbarcazione/natante per guasto |
| <input type="checkbox"/> | Allagamento a bordo | <input type="checkbox"/> | Principio di affondamento |
| <input type="checkbox"/> | Incendio a bordo estinto | <input type="checkbox"/> | Incendio a bordo in atto |
| <input type="checkbox"/> | Esplosione a bordo | <input type="checkbox"/> | Perdita di energia (generatori) |
| <input type="checkbox"/> | Perdita di propulsione | <input type="checkbox"/> | Perdita di carico |
| <input type="checkbox"/> | Rischio di perdita carburante | <input type="checkbox"/> | Perdita carburante in atto |
| <input type="checkbox"/> | Urto imbarcazione/natante con bagnanti/sub immersi | <input type="checkbox"/> | Malore / ferita bagnanti / subacquei (in acqua) |
| <input type="checkbox"/> | Malore / ferita persone a bordo di unità navali | <input type="checkbox"/> | Malore / ferita persone in spiaggia |
| <input type="checkbox"/> | Inabilità al nuoto / principio di annegamento | <input type="checkbox"/> | Insufficienza natatoria causata dallo stato del mare |
| <input type="checkbox"/> | Caduta in mare da imbarcazioni/natanti | <input type="checkbox"/> | Recupero unità navali / oggetti alla deriva |
| <input type="checkbox"/> | Partecipazione a ricerca persone scomparse in mare | <input type="checkbox"/> | Partecipazione a ricerca unità navali |

Breve descrizione dei fatti e delle operazioni compiute:

Firma del Compilatore (**)

() Da inviare via fax/email senza ritardo all'U.C.G.(Unità Costiera di Guardia) competente per territorio.
(**) Personale intervenuto o legale rappresentante dell'Associazione o del Concessionario.*

(intestazione ed estremi dell'Associazione / del Concessionario)

COMUNICAZIONE DATI CONCESSIONARIO (*)

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire dall'Ufficio in intestazione (agli indirizzi e mail: cpolbia@mit.gov.it - so.cpolbia@mit.gov.it) a cura dei concessionari di strutture balneari, e comunque, da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare. Una nuova scheda dovrà essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Concessione denominata _____ Località _____ Comune _____

Parte da controllare a cura del titolare/gestore della struttura balneare:

Table with 2 columns: 'QUADRO A' and fields for 'Generalità del titolare/gestore', 'Colorazione degli ombrelloni', 'Recapito telefonico di rete fissa', and 'Recapito telefonico di rete mobile'.

NEL CASO DI PIU' ASSISTENTI BAGNANTI, INSERIRE IL RECAPITO TELEFONICO DEGLI ADDETTI PIU' ESPERTI/PRESENTI

Table with 2 columns: 'QUADRO B 1' and 'QUADRO B 2', each containing fields for 'Sig.', 'Brevetto rilasciato da', 'Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti', and 'Altre notizie utili'.

Firma del titolare/gestore/legale rappresentante

Firma dell'/gli addetto/i alla sorveglianza in mare
